



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione generale

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti Tecnici della Toscana

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

Al Corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: Riforma degli istituti tecnici a decorrere dall'a.s. 2026/2027 e raccordo con la filiera formativa tecnologico-professionale – indicazioni interpretative e di accompagnamento in merito all'utilizzo della quota di autonomia e flessibilità curricolare, alla realizzazione di percorsi a caratterizzazione sportiva e ai profili attuativi transitori.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e in particolare gli articoli 26 e 26-bis, concernenti la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

VISTO il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, con applicazione a decorrere dalle classi prime dell'anno scolastico 2026/2027;

VISTA la circolare del Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. 1397 del 19 marzo 2026, recante le prime indicazioni operative per l'attuazione del nuovo ordinamento degli istituti tecnici;

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, che prevede, nell'ambito della filiera medesima, percorsi quadriennali sperimentali e il raccordo con ITS Academy, università, istituzioni AFAM, sistema produttivo e altri soggetti pubblici e privati;

RICHIAMATO il nuovo quadro ordinamentale degli istituti tecnici, articolato in area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, comprensiva di una eventuale area territoriale, secondo quanto previsto dagli atti normativi e attuativi sopra richiamati;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione generale

CONSIDERATO che il decreto ministeriale n. 29/2026 definisce in modo puntuale gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento dei percorsi di istruzione tecnica e che tali elementi costituiscono il quadro ordinamentale di riferimento per tutte le istituzioni scolastiche interessate;

CONSIDERATO che l'autonomia scolastica, pur esplicandosi nella progettazione curricolare, organizzativa e didattica, deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento nazionale, dei profili educativi, culturali e professionali e dei quadri orari definiti a livello statale;

CONSIDERATO che il nuovo assetto ordinamentale attribuisce un peso più marcato alle discipline tecnico-professionali e di indirizzo, soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno, riducendo in termini relativi gli spazi dell'area di istruzione generale, con conseguente contrazione dei margini utilizzabili per inserimenti curricolari ulteriori non coerenti con il profilo dell'indirizzo;

CONSIDERATO che, nel nuovo ordinamento, la disciplina Scienze motorie e sportive conserva natura di disciplina comune dell'area generale e non assume carattere di disciplina di indirizzo né concorre ai risultati di apprendimento tecnico-professionali propri dei singoli percorsi;

CONSIDERATO che la quota di autonomia e flessibilità curricolare risulta funzionalmente finalizzata al rafforzamento delle discipline di indirizzo, allo sviluppo di attività coerenti con i profili professionali, all'ampliamento delle attività laboratoriali e delle esperienze strettamente connesse alle competenze tecniche del percorso e che, pertanto, essa non può essere utilizzata per incrementare discipline dell'area generale in assenza di coerente collegamento ordinamentale con l'indirizzo attivato;

CONSIDERATO che, in diversi istituti tecnici del territorio, risultano attivati o progettati, negli anni precedenti, percorsi a caratterizzazione sportiva, talora strutturati mediante incremento delle ore di scienze motorie e sportive o mediante moduli curricolari aggiuntivi;

CONSIDERATO che la legge n. 121/2024 sulla filiera formativa tecnologico-professionale si pone in rapporto di raccordo strategico con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale, ma non modifica di per sé il quadro ordinamentale generale degli istituti tecnici, che resta disciplinato dalle specifiche norme sopra richiamate;

RITENUTO necessario fornire alle istituzioni scolastiche della Toscana indicazioni interpretative e operative uniformi, idonee ad assicurare corretta attuazione del nuovo ordinamento, omogeneità applicativa sul territorio regionale e ordinato raccordo con le innovazioni della filiera formativa tecnologico-professionale;

SI FORNISCONO LE SEGUENTI INDICAZIONI

1. Ambito di applicazione e decorrenza

Le presenti indicazioni si applicano agli istituti tecnici statali della Toscana a decorrere dalle classi prime dell'anno scolastico 2026/2027, in coerenza con l'entrata in vigore progressiva del nuovo ordinamento definito dal decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione generale

Le medesime indicazioni assumono altresì rilievo ai fini del raccordo con eventuali percorsi connessi alla filiera formativa tecnologico-professionale, fermo restando che tali percorsi mantengono natura distinta e specifica rispetto all'ordinamento ordinario degli istituti tecnici.

2. Invarianza del quadro ordinamentale

Il quadro orario dei percorsi di istruzione tecnica, come definito a livello nazionale dal decreto ministeriale n. 29/2026, costituisce riferimento vincolante e non è suscettibile di modifiche sostanziali mediante interventi di istituto che incidano sulla struttura dell'area generale o dell'area di indirizzo in modo difforme dall'ordinamento.

Restano parimenti vincolanti i profili in uscita, i risultati di apprendimento e l'identità culturale e professionale dei singoli indirizzi e delle eventuali articolazioni previste dal nuovo assetto ordinamentale.

3. Limiti all'utilizzo della quota di autonomia e flessibilità curricolare

La quota di autonomia e flessibilità curricolare deve essere esercitata nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente ed è prioritariamente finalizzata al rafforzamento, alla personalizzazione e alla caratterizzazione dell'area di indirizzo.

Essa, pertanto:

- a) non può essere utilizzata per incrementare il monte ore delle discipline afferenti all'area generale, ivi comprese le Scienze motorie e sportive;
- b) non consente la costruzione di percorsi curricolari che alterino il quadro orario nazionale o la ripartizione sostanziale tra area generale e area di indirizzo;
- c) non può essere impiegata per introdurre, in via di fatto, indirizzi ulteriori o percorsi atipici non previsti dall'ordinamento statale;
- d) può essere utilizzata esclusivamente in modo coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo attivato e con i relativi risultati di apprendimento;
- e) non può essere destinata a finalità di potenziamento sportivo curricolare, in quanto tale finalità non rientra né nel rafforzamento delle discipline di indirizzo né nello sviluppo delle competenze tecnico-professionali del percorso.

4. Curvature, percorsi a caratterizzazione sportiva e attività analoghe

Alla luce del nuovo ordinamento, non risulta realizzabile, all'interno del curricolo ordinamentale degli istituti tecnici, una "curvatura sportiva" intesa come articolazione curricolare strutturata mediante incremento delle ore di Scienze motorie e sportive o inserimento di moduli che ne alterino la struttura ordinamentale.

Tale conclusione discende non da un espresso nomen iuris abrogativo delle curvature, bensì dalla combinazione di più elementi ordinamentali: il maggiore peso attribuito alle discipline di indirizzo, la riduzione relativa dell'area generale, la permanenza di Scienze motorie e sportive nell'area comune e il vincolo di coerenza professionale posto all'utilizzo della quota di autonomia. In tale quadro, la



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione generale

curvatura sportiva non appare più sostenibile né legittimamente collocabile nell'orario curricolare ordinario.

Conseguentemente:

- a) non risulta coerente con il nuovo assetto ordinamentale l'incremento curricolare delle discipline dell'area generale per finalità di specializzazione sportiva;
- b) non è consentita la presentazione all'utenza di percorsi ordinamentali come se fossero indirizzi "sportivi" degli istituti tecnici, ove tali indirizzi non siano previsti dalla normativa nazionale;
- c) eventuali progettazioni già in essere devono essere riesaminate alla luce del nuovo quadro normativo;
- d) la saturazione del curricolo, in particolare nel triennio, esclude la possibilità di inserire stabilmente moduli aggiuntivi di natura sportiva all'interno dell'orario obbligatorio senza pregiudicare l'equilibrio ordinamentale del percorso.

5. Attività compatibili con il nuovo ordinamento

Resta ferma la possibilità per le istituzioni scolastiche di sviluppare iniziative coerenti con il settore sportivo o con altre caratterizzazioni tematiche, purché esse siano collocate in ambiti compatibili con l'ordinamento vigente e non comportino modificazione del curricolo obbligatorio.

A titolo esemplificativo, tali iniziative possono essere realizzate:

- a) nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa inserito nel PTOF;
- b) mediante attività extracurricolari e progettuali;
- c) attraverso l'utilizzo dell'organico dell'autonomia, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e delle competenze attribuite;
- d) attraverso moduli di orientamento, esperienze laboratoriali, iniziative di partenariato e percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, purché correttamente configurati e coerenti con il progetto formativo della scuola;
- e) mediante progettualità sportive opzionali, non curricolari e non ordinamentali, senza incidenza sul quadro orario obbligatorio.

Tali attività devono, in ogni caso, essere progettate e comunicate in modo trasparente, senza ingenerare equivoci circa la natura ordinamentale del percorso frequentato dagli studenti.

6. Raccordo con la filiera formativa tecnologico-professionale

Le istituzioni scolastiche sono invitate a considerare con attenzione il raccordo tra il nuovo ordinamento degli istituti tecnici e la filiera formativa tecnologico-professionale di cui alla legge n. 121/2024, nella prospettiva di rafforzare l'orientamento, la continuità formativa, il legame con il territorio, la dimensione laboratoriale e il collegamento con gli ITS Academy e con il sistema produttivo.

Tale raccordo, tuttavia, non consente di derogare ai vincoli ordinamentali propri degli istituti tecnici. Ne consegue che l'adesione a iniziative o reti riconducibili alla filiera 4+2 deve essere progettata in



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione generale

modo rigoroso, nel rispetto delle fonti normative vigenti e senza sovrapposizioni improprie tra percorso ordinario quinquennale e percorsi sperimentali quadriennali.

7. Informazione alle famiglie, orientamento e correttezza della comunicazione istituzionale

Le istituzioni scolastiche sono tenute ad assicurare una informazione chiara, completa e non equivoca a studenti e famiglie in ordine:

- a) alla natura ordinamentale del percorso attivato;
- b) all'eventuale presenza di attività di ampliamento dell'offerta formativa, extracurricolari o progettuali;
- c) alla distinzione tra curriculum obbligatorio e iniziative aggiuntive;
- d) all'eventuale raccordo del percorso con la filiera tecnologico-professionale, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Ogni comunicazione pubblica, compresa quella diffusa sui siti istituzionali, nei materiali di orientamento o in occasione delle iscrizioni, dovrà pertanto essere formulata in termini corretti sul piano ordinamentale, evitando denominazioni improprie o rappresentazioni suscettibili di generare affidamenti non coerenti con la disciplina statale.

Con particolare riferimento alle iniziative a caratterizzazione sportiva, dovrà essere esplicitato che esse, ove attivate, non integrano un indirizzo di studio autonomo né una curvatura curricolare ordinamentale, ma costituiscono esclusivamente eventuali attività aggiuntive o di ampliamento dell'offerta formativa.

8. Ricognizione delle esperienze attive e riallineamento

Le istituzioni scolastiche che abbiano attivato, in anni precedenti, percorsi, moduli o progettazioni riconducibili a curvature sportive o ad altre caratterizzazioni curriculari atipiche sono invitate a procedere a una ricognizione interna delle esperienze in essere, al fine di verificarne:

- a) la coerenza con il decreto ministeriale n. 29/2026;
- b) la compatibilità con il quadro orario nazionale;
- c) la corretta collocazione nell'ambito del PTOF;
- d) la sostenibilità organizzativa, didattica e comunicativa;
- e) la necessità di ricondurre eventuali attività sportive o motorie aggiuntive fuori dal curriculum obbligatorio, ove esse risultino oggi inserite in forme non più compatibili con il nuovo impianto ordinamentale.

Ove necessario, le suddette esperienze dovranno essere progressivamente ricondotte a modelli pienamente conformi al nuovo ordinamento.

9. Accompagnamento da parte dell'Ufficio scolastico regionale

L'Ufficio scolastico regionale per la Toscana assicurerà supporto interpretativo e accompagnamento tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche nella fase di prima attuazione del nuovo ordinamento, anche attraverso il raccordo con gli Uffici di ambito territoriale, con altri eventuali



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione generale

organismi di supporto che questa Direzione riterrà necessari, nonché mediante eventuali ulteriori indicazioni applicative.

Disposizioni transitorie

Nella fase di prima applicazione della riforma, le istituzioni scolastiche sono invitate a operare secondo criteri di gradualità, continuità educativa e tutela dell'affidamento degli studenti già iscritti, ferma restando la necessità di assicurare, per le classi prime dell'a.s. 2026/2027, piena conformità al nuovo quadro ordinamentale.

Le eventuali progettazioni già deliberate o in corso di definizione dovranno essere riesaminate dagli organi collegiali competenti alla luce delle presenti indicazioni, verificando la piena coerenza con il decreto ministeriale n. 29/2026 e con la circolare ministeriale prot. n. 1397 del 19 marzo 2026.

Per quanto concerne le progettazioni a caratterizzazione sportiva, il riesame dovrà accertare specificamente che non permangano incrementi curriculari di Scienze motorie e sportive o moduli ordinamentali ulteriori non compatibili con il nuovo quadro orario, dovendosi in tal caso procedere al loro riallineamento come attività extracurricolari, opzionali o di ampliamento dell'offerta formativa.

Resta ferma la possibilità di salvaguardare, in forma non ordinamentale e nel rispetto delle risorse disponibili, quelle esperienze educative, sportive, laboratoriali o orientative che, pur non potendo più configurarsi come curvature curriculari, risultino compatibili come ampliamento dell'offerta formativa o come attività extracurricolari.

Disposizioni finali

La presente nota ha carattere di indirizzo e accompagnamento all'attuazione della riforma degli istituti tecnici sul territorio regionale e mira a garantire uniformità interpretativa e corretto esercizio dell'autonomia scolastica nel rispetto dell'ordinamento vigente.

Ulteriori indicazioni potranno essere successivamente fornite da questo Ufficio, anche alla luce di eventuali ulteriori chiarimenti ministeriali o di esigenze applicative emerse nella fase di prima attuazione.

Il Direttore Generale
Dottor Luciano Tagliaferri